



# CITTA' DI MERCATO S. SEVERINO

Provincia di Salerno

Ordinanza n. 317 del 15/12/2008

## ORARIO DI APERTURA, CHIUSURA E RIPOSO SETTIMANALE DEI PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - ANNO 2009.

### IL SINDACO

VISTO l'art. 8 della L.287/1991;

VISTO l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il S.I.A.D. (Strumento Integrato Apparato Distributivo) del Comune di Mercato S. Severino;

RITENUTO di dover determinare gli orari di attività dei pubblici esercizi per fascia oraria, minima e massima, come previsto dall'art.8 della L.287/1991;

SENTITE le Associazioni di categoria ;

### ORDINA

La disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande per l'anno 2009 è la seguente:

<b>TIPOLOGIA A</b>	<b>PERIODO INVERNALE (ora solare)</b>	<b>PERIODO ESTIVO (ora legale)</b>
Esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico sup. al 21% del volume, e di latte ( <b>ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari</b> ).	<b>APERTURA – CHIUSURA</b> minimo dalle ore 11:00 alle ore 22:00 massimo dalle ore 09:00 alle ore 24:00	<b>APERTURA - CHIUSURA</b> minimo dalle ore 11:00 alle ore 22:00 massimo dalle ore 09:00 alle ore 01:00

<b>TIPOLOGIA B</b>	<b>PERIODO INVERNALE (ora solare)</b>	<b>PERIODO ESTIVO (ora legale)</b>
Esercizi per la somministrazione di bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte e di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia ( <b>bar, caffè, gelaterie, pasticceria ed esercizi similari</b> ).	<b>APERTURA – CHIUSURA</b> minimo dalle ore 07:00 alle ore 22:00 massimo dalle ore 04:00 alle ore 01:00	<b>APERTURA - CHIUSURA</b> minimo dalle ore 07:00 alle ore 23:00 massimo dalle ore 04:00 alle ore 01:00

<b>TIPOLOGIA C</b>	<b>PERIODO INVERNALE (ora solare)</b>	<b>PERIODO ESTIVO (ora legale)</b>
Esercizi di cui alle lettere "A" e "B" in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago in <b>sale da ballo, sale da gioco, punti internet, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari</b> .	<b>APERTURA – CHIUSURA</b> minimo dalle ore 10:00 alle ore 23:00 massimo dalle ore 09:00 alle ore 01:00 possono effettuare l'apertura unicamente in connessione con lo svolgimento dell'attività alla quale sono annessi, coprendo in tutto o in parte la fascia oraria di esercizio di quest'ultima.	<b>APERTURA - CHIUSURA</b> minimo dalle ore 10:00 alle ore 23:00 massimo dalle ore 09:00 alle ore 01:00 possono effettuare l'apertura unicamente in connessione con lo svolgimento dell'attività alla quale sono annessi, coprendo in tutto o in parte la fascia oraria di esercizio di quest'ultima.

<b>TIPOLOGIA D</b>	<b>PERIODO INVERNALE (ora solare)</b>	<b>PERIODO ESTIVO (ora legale)</b>
Esercizi di cui alla lettera "B" nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.	<b>APERTURA – CHIUSURA</b> minimo dalle ore 08:30 alle ore 21:00 massimo dalle ore 07:00 alle ore 23:00	<b>APERTURA- CHIUSURA</b> minimo dalle ore 08:30 alle ore 21:00 massimo dalle ore 07:00 alle ore 23:00

I Circoli autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci e le sale da gioco osserveranno il seguente orario:

<b>PERIODO INVERNALE</b>	<b>PERIODO ESTIVO</b>
APERTURA - CHIUSURA 10:00 – 23:00	APERTURA – CHIUSURA 10:00 – 24:00

Le pasticcerie hanno facoltà di effettuare il riposo settimanale nella giornata di martedì.

I titolari dei pubblici esercizi di cui alle tipologie A – B - D possono effettuare un'intera giornata di chiusura settimanale e sono tenuti a comunicarlo per iscritto all'Ufficio Attività Produttive. Sono esclusi dal turno settimanale di chiusura gli esercenti di cui all'art.5, comma 1°, lett. C della Legge 287/91 nei quali l'attività di trattenimento e svago è prevalente a quella di somministrazione.

E' consentito posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario prescelto, e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio, fino ad un massimo di due ore consecutive. In ogni caso non può essere superato l'orario massimo d'attività.

Ogni esercente ha l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune per iscritto l'orario prescelto e di renderlo noto al pubblico mediante l'esposizione d'apposito cartello ben visibile con indicato l'orario giornaliero di apertura e di chiusura dell'esercizio e l'eventuale chiusura settimanale di una giornata, facoltativamente stabilita;

Analogo obbligo compete all'esercente per ogni variazione di orario e/o di eventuale variazione della giornata di chiusura settimanale con preavviso al Comune di almeno 10 giorni.

Il riposo settimanale è facoltativo nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre 2009.

**E' obbligatorio tenere affissa nel locale copia della presente ordinanza.**

**E' obbligatorio** osservare per il carico-scarico merci, all'interno del territorio comunale, i seguenti giorni ed orari:

**dal lunedì al venerdì** dalle ore **5,00** alle ore **7,30**  
dalle ore **9,00** alle ore **10,30**;  
dalle ore **15,00** alle ore **16,30**;  
**il sabato** dalle ore **5,00** alle ore **8,00**.

In altre particolari occasioni il Sindaco può concedere per comprovati motivi di pubblico interesse, deroghe generali all'orario dell'attività.

I contravventori alle norme della presente ordinanza sono soggetti alle sanzioni previste dalle normative vigenti.

La Polizia Municipale e le Forze di Polizia sono incaricati di vigilare sulla osservanza della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è inviata a tutti gli uffici interessati, alle categorie economiche, ai sindacati, al fine di darne la migliore diffusione, ad uso degli utenti e degli operatori

Dalla Residenza Municipale, 15 dicembre 2008

Il Sindaco  
Dott. Rocco D'Auria